Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 14 marzo 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1,2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Leggi e Decreti

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 62 del 14 marzo 1953:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso a tre posti di assistente in prova (gruppo A, grado 9°) nel Laboratorio di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Concorso a due posti di assistente chimico in prova (gruppo A, grado 9°) nel Laboratorio di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità.

Concorso a due posti di assistente farmacologo in prova (gruppo A, grado 9°) nel Laboratorio di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità.

Concorso ad un posto di assistente in prova (gruppo A, grado 9°) nel Laboratorio di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

Concorso a due posti di assistente in prova (gruppo A, grado 9°) nel Laboratorio di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità.

Concorso a due posti di assistente in prova (gruppo A, grado 9°) nel Laboratorio di parassitologia dell'Istituto superiore di sanità.

Concorso a cinque posti di esperto aggiunto in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale comune ai vari Laboratori e Servizi dell'Istituto superiore di sanità.

Concorso ad un posto di microfotografo in prova (gruppo C, grado 12°) nel ruolo del personale comune di vari Laboratori e Servizi dell'Istituto superiore di sanità.

Concorso a due posti di addetto alla Segreteria didattica in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale della Direzione dell'Istituto superiore di sanità.

Concorso a due posti di traduttore in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale della Biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

(da 935 a 944)

LEGGI E DECRETI

LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1.

Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ed alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali.

Art. 2.

Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso.

Le modalità di tale giudizio saranno stabilite dalla legge che disciplinerà lo svolgimento del referendum popolare.

Art. 3.

La Corte costituzionale giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 4.

I giudici della Corte restano in carica dodici anni.

I giudici che sono nominati alla scadenza dei dodici anni dalla prima formazione della Corte si rinnovano, decorsi nove anni, mediante sorteggio di due giudici tra quelli nominati dal Presidente della Repubblica, di due tra quelli nominati dal Parlamento e di due tra quelli nominati dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.

Il sorteggio dei giudici è fatto dalla Corte tre mesi prima della scadenza del predetto termine di nove anni.

Decorsi gli altri tre anni, si rinnovano i giudici che non sono stati rinnovati.

Successivamente si rinnovano ogni nove anni i giudici rimasti in carica dodici anni.

In caso di vacanza dovuta alla scadenza del termine di dodici anni o ad altra causa la sostituzione avviene entro un mese dalla vacanza stessa.

Art. 5.

I giudici della Corte costituzionale non sono sindacabili, nè possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 6.

I giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione mensile che non può essere inferiore a quella del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria ed è determinata con legge.

Art. 7.

I giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio a norma dell'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, solo in seguito a deliberazione della Corte presa a maggioranza di due terzi dei componenti che partecipano all'adunanza.

Art. 8.

Il giudice della Corte costituzionale che per sei mesi non eserciti le sue funzioni decade dalla carica.

Art. 9.

Il Presidente della Corte, quando lo ritenga necessario, può con provvedimento motivato ridurre fino alla metà i termini dei procedimenti.

Art. 10.

Il Parlamento, con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici della Corte costituzionale, compila ogni dodici anni un elenco di persone tra le quali sono sorteggiati, in caso di necessità, i giudici aggregati che devono partecipare ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri.

Art. 11.

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 si applicano anche ai cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione, limitatamente al periodo in cui esercitano le loro funzioni presso la Corte.

Art. 12.

La messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri è deliberata dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione, costituita di dieci deputati e di dieci senatori, eletti da ciascuna delle due Camere, ogni volta che si rinnova, con deliberazione adottata a maggioranza, in conformità del proprio regolamento.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente è eletto dalla Commissione nel proprio seno.

Art. 13.

Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o più commissari per sostenere l'accusa.

I commissari esercitano davanti alla Corte le funzioni di pubblico ministero e hanno la facoltà di assistere a tutti gli atti istruttori.

Art. 14.

L'atto di accusa contro il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri implica di pieno diritto la sospensione dalla carica.

Art. 15.

Per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento commessi dal Presidente della Repubblica la Corte costituzionale, nel pronunciare sentenza di condanna, determina le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena previsto dalle leggi vigenti al momento del fatto, nonchè le sanzioni costituzionali, amministrative e civili adeguate al fatto.

Le norme contenute nelle leggi penali relative alla sussistenza del reato, alla punibilità ed alla perseguibilità sono applicabili nei giudizi di accusa nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, ma la Corte può aumentare la pena fino ad un terzo anche oltre la misura stabilita, in caso di circostanze che rivelino l'eccezionale gravità del reato. La Corte può infliggere, altresì, le sanzioni costituzionali e amministrative adeguate al fatto.

Disposizione transitoria.

La prima elezione della Commissione preveduta dall'art. 12 avrà luogo entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 11 marzo 1953, n. 87.
Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

COSTITUZIONE DELLA CORTE

Art. 1.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati, in ordine successivo, cinque dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative, cinque dal Parlamento in seduta comune, cinque dal Presidente della Repubblica.

Art. 2.

I giudici della Corte la cui nomina spetta alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, sono eletti:

a) tre da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della Cassazione;

b) uno da un collegio del quale fanno parte il presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede, i presidenti di sezione ed i consiglieri del Consiglio di Stato

c) uno da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte dei conti che lo presiede, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale ed i viceprocuratori generali della Corte dei conti.

I componenti di ciascun collegio possono votare per un numero di candidati pari a quello dei giudici che il collegio deve eleggere. Si considerano non iscritti i nomi eccedenti tale numero.

I nomi degli eletti vengono immediatamente comunicati, dal presidente di ciascun collegio, al Presidente della Corte costituzionale, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente della Repubblica.

Art. 3.

I giudici che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con maggioranza di tre quinti dell'Assemblea.

Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

Dopo ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta, rispettivamente, nei commi precedenti.

I nomi dei giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale.

Art. 4.

I giudici della Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica, sono nominati con suo decreto.

Il decreto è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

I giudici della Corte, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento di osservare la Costituzione e le leggi, nelle mani del Presidente della Repubblica, alla presenza dei Presidenti della due Camere del Parlamento.

Art. 6.

La Corte elegge a maggioranza dei suoi componenti il Presidente. Nel caso che nessuno riporti la maggioranza si procede ad una nuova votazione e, dopo di questa, eventualmente, alla votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e si proclama eletto chi abbia riportato la maggioranza.

In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di carica e, in mancanza, il più anziano di età.

Della nomina è data immediata comunicazione dallo stesso Presidente eletto al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente, subito dopo l'insediamento nella carica, designa un giudice destinato a sostituirlo per il tempo necessario in caso di impedimento.

Art. 7.

I giudici della Corte costituzionale non possono assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, nè esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro.

Durante il periodo di appartenenza alla Corte costituzionale i giudici che siano magistrati in attività di servizio, o professori universitari, non potranno continuare nell'esercizio delle loro funzioni.

Essi saranno collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica e fino a quando non raggiungano i limiti di età per essere collocati a riposo.

All'atto della cessazione dalla carica di giudici della Corte costituzionale, i professori universitari ordinari verranno riammessi in ruolo, anche in soprannumero ove occorra, nella sede già occupata.

I giudici della Corte costituzionale non possono fare parte di commissioni giudicatrici di concorso, nè ricoprire cariche universitarie e non possono essere candidati in elezioni amministrative o politiche.

Art. 8.

I giudici della Corte non possono svolgere attività inerente ad una associazione o partito politico.

Art. 9.

Le domande dell'autorità competente per sottoporre a procedimento penale o procedere all'arresto di un giudice della Corte costituzionale sono trasmesse alla Corte stessa per il tramite del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 10

La Corte, con il solo intervento dei giudici ordinari, pronuncia la decadenza dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 della

Costituzione qualora gli stessi, dopo la loro elezione, vengano a perdere i requisiti per l'eleggibilità o si rendano incompatibili.

La decisione della Corte è comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento per la sostituzione.

Art. 11.

Tutti i provvedimenti che la Corte adotta nei confronti dei giudici ordinari e dei giudici aggregati sono deliberati in Camera di consiglio ed a maggioranza dei suoi componenti. Essi devono essere motivati e sono resi pubblici nei modi disposti dall'art. 19.

Art. 12.

I giudici della Corte costituzionale hanno tutti ugualmente una retribuzione corrispondente al complessivo trattamento economico che viene percepito dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni. Al Presidente è inoltre attribuita una indennità di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione.

Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello che ciascuno, nella sua qualità di funzionario di Stato o di altro ente pubblico, in servizio o a riposo, aveva prima della nomina a giudice della Corte.

Ai giudici eletti a norma dell'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione è assegnata una indennità giornaliera di presenza pari ad un trentesimo della retribuzione mensile spettante ai giudici ordinari.

Art. 13.

La Corte può disporre l'audizione di testimoni e, anche in deroga ai divieti stabiliti da altre leggi, il richiamo di atti o documenti.

Art. 14.

La Corte può disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con regolamento approvato a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Corte, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli uffici e stabilisce in apposita pianta organica il numero, la qualità e gli assegni, nonchè le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei funzionari addetti a ciascun ufficio, con requisiti, trattamento e garanzie identici a quelli del personale degli uffici della Corte di cassazione.

La Corte è competente in via esclusiva a giudicare sui ricorsi dei suoi dipendenti.

TITOLO II
FUNZIONAMENTO DELLA CORTE

CAPO I
Norme generali di procedura

Art. 15.

Le udienze della Corte costituzionale sono pubbliche, ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza dello Stato o all'ordine pubblico o alla morale, ovvero quando avvengono, da parte del pubblico, manifestazioni che possano turbare la serenità.

Art. 16.

I membri della Corte hanno obbligo di intervenire alle udienze quando non siano legittimamente impediti.

La Corte funziona con l'intervento di almeno undici giudici.

Le decisioni sono deliberate in Camera di consiglio dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio e vengono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente, salvo quanto è stabilito nel secondo comma dell'art. 49.

Art. 17.

Il cancelliere assiste alle sedute della Corte e stende il processo verbale sotto la direzione del Presidente.

Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede la udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.

Art. 18.

La Corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza.

I provvedimenti del Presidente sono adottati con decreto.

Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre alla indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere.

Le ordinanze sono succintamente motivate.

Art. 19.

Le decisioni della Corte costituzionale sono depositate nella cancelleria della Corte e chiunque può prenderne visione ed ottenerne copia.

Art. 20.

Nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.

Gli organi dello Stato e delle Regioni hanno diritto di intervenire in giudizio.

Il Governo, anche quando intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro a ciò delegato, è rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.

Art. 21.

Gli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale sono esenti da tasse di ogni specie.

Art. 22.

Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale, salvo che per i giudizi sulle accuse di cui agli articoli 43 e seguenti, si osservano, in quanto applicabili, anche le norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Norme integrative possono essere stabilite dalla Corte nel suo regolamento.

Capo II
Questioni di legittimità costituzionale

Art. 23.

Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando:

a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale;

b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.

L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere *a*) e *b*) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente.

L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al pubblico ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato.

Art. 24.

L'ordinanza che respinga la eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere adeguatamente motivata.

L'eccezione può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo.

Art. 25.

Il Presidente della Corte costituzionale, appena è pervenuta alla Corte l'ordinanza con la quale l'autorità giurisdizionale promuove il giudizio di legittimità costituzionale, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, quando occorra, nel « Bollettino Ufficiale » delle Regioni interessate.

Entro venti giorni dall'avvenuta notificazione della ordinanza, ai sensi dell'art. 23, le parti possono esaminare gli atti depositati nella cancelleria e presentare le loro deduzioni.

Entro lo stesso termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Giunta regionale possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni.

Art. 26.

Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente il Presidente della Corte nomina un giudice per la istruzione e la relazione e convoca entro i successivi venti giorni la Corte per la discussione.

Qualora non si costituisca alcuna parte o in caso di manifesta infondatezza la Corte può decidere in Camera di consiglio.

Le sentenze devono essere depositate in cancelleria nel termine di venti giorni dalla decisione.

Art. 27.

La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata.

Art. 28.

Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.

Art. 29.

La sentenza con la quale la Corte si pronunzia sulla questione di illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge o l'ordinanza con la quale è dichiarata la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità, vengono trasmesse, entro due giorni dal loro deposito in cancelleria, unitamente agli atti, all'autorità giurisdizionale che ha promosso il giudizio, a cura del cancelliere della Corte.

Art. 30.

La sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, entro due giorni dal suo deposito in cancelleria, è trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia od al Presidente della Giunta regionale affinchè si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo.

La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito, viene, altresì, comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati affinchè, ove lo ritengano necessario, adottino i provvedimenti di loro competenza.

Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali.

Art. 31.

La questione della legittimità costituzionale di una legge di una Regione può, a norma dell'ultimo comma dell'art. 127 della Costituzione, essere promossa entro il termine di quindici giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ricevuto comunicazione dal Presidente della Giunta regionale che la legge è stata per la seconda volta approvata dal Consiglio regionale.

La questione è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal Presidente del Consiglio

mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine previsto dal comma precedente, al Presidente della Giunta regionale.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione.

Art. 32.

La questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali.

La questione di legittimità, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 33.

La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge di una Regione può essere, a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge invasa la sfera della sua competenza.

La questione, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, al Presidente della Giunta della Regione di cui s'impugna la legge ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dall'ultima notificazione.

Art. 34.

I ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale, a norma degli articoli 31, 32 e 33 devono contenere le indicazioni di cui al primo comma dell'art. 23.

Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 23, 25 e 26.

Art. 35.

Quando il Governo promuove davanti alle Camere la questione del contrasto di una legge approvata da un Consiglio regionale con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la Regione interessata può promuovere la decisione della competenza, preveduta dall'art. 127 della Costituzione, mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento entro quindici giorni dalla data alla quale il Governo ha promosso la questione davanti le Camere.

Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 32.

Art. 36.

Le disposizioni del presente capo, come pure quelle dell'art. 20, si osservano anche, per quanto applicabili, nei casi di impugnazione previsti dagli articoli 82 e 83 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5, concernente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Quanto vi è disposto riguardo alla Regione ed ai suoi organi, vale analogamente per la Provincia ed i suoi organi quando sia interessata una delle due Provincie nella Regione.

Capo III
Conflitti di attribuzione

Sezione I. — *Dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato.*

Art. 37

Il conflitto tra poteri dello Stato è risoluto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali.

Restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione.

La Corte decide con ordinanza in Camera di consiglio sulla ammissibilità del ricorso.

Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza dichiara ammissibile il ricorso e ne dispone la notifica agli organi interessati.

Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 23, 25 e 26.

Salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 20 gli organi interessati, quando non compaiano personalmente, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori.

Art. 38.

La Corte costituzionale risolve il conflitto sottoposto al suo esame dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e, ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla.

Sezione II. — *Dei conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni e fra Regioni.*

Art. 39.

Se la Regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad altra Regione, lo Stato o la Regione rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza. Del pari può produrre ricorso alla Regione la cui sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto dello Stato.

Il termine per produrre ricorso è di sessanta giorni a decorrere dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato.

Il ricorso è proposto per lo Stato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato e per la Regione dal Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa.

Il ricorso per regolamento di competenza deve indicare come sorge il conflitto di attribuzione e specificare l'atto dal quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza, nonchè le disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono violate.

Art. 40.

L'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero tra Regioni può essere, in pendenza del giudizio, sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte.

Art. 41.

Si osservano per i ricorsi per regolamento di competenza indicati nei precedenti articoli le disposizioni degli articoli 23, 25, 26 e 38, in quanto applicabili.

Art. 42.

Le disposizioni di questa sezione che riguardano la Regione ed i suoi organi si osservano anche, in quanto applicabili, per le due Provincie della Regione Trentino-Alto Adige.

CAPO IV

Giudizi sulle accuse contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri.

Art. 43.

La deliberazione con la quale il Parlamento mette in stato d'accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i Ministri, è presa a norma dell'art. 90 della Costituzione e a scrutinio segreto.

L'atto di accusa deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.

Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale.

Il Presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell'atto esso sia notificato all'accusato.

La Corte può conoscere per connessione i reati non compresi nell'atto di accusa da chiunque commessi, salva la facoltà di ordinare la separazione dei procedimenti.

Art. 44.

Il Presidente della Corte costituzionale nomina un giudice per la istruzione e per la relazione; provvede, altresì, alla nomina del difensore di ufficio ove l'imputato non abbia un difensore di fiducia.

Quando è in stato di accusa il Presidente della Repubblica, all'interrogatorio e all'istruzione provvede il Presidente della Corte costituzionale.

Art. 45.

La Corte può, di ufficio, adottare i provvedimenti cautelari personali o reali che riterrà opportuni.

La Corte dispone, altresì, la sospensione dalla carica.

Art. 46.

Chiusa l'istruttoria, il Presidente fissa nel termine non inferiore a venti giorni la data del dibattimento e dispone che per quella data siano convocati i giudici ordinari aggregati e ordina che il decreto sia notificato all'accusato e al suo difensore.

Art. 47.

I giudici aggregati prestano, nelle mani del Presidente della Corte costituzionale, giuramento con la formula prescritta dall'art. 5.

Il giuramento non è ripetuto se sia stato già prestato in occasione di un precedente giudizio.

Prima dell'inizio delle formalità di apertura del dibattimento i giudici ordinari ed aggregati possono presentare istanza motivata con la quale chiedono di astenersi dal giudizio e possono essere ricusati con istanza motivata dell'accusato o del suo difensore ovvero dei commissari nominati dal Parlamento per sostenere la accusa.

La Corte decide immediatamente sulla richiesta di astensione o sulla ricusazione senza l'intervento dei giudici, cui la astensione o la ricusazione si riferiscono.

Art. 48.

Ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri partecipano tutti i giudici della Corte, ordinari e aggregati, che non siano legittimamente impediti.

Il collegio giudicante deve, in ogni caso, essere costituito da almeno ventuno giudici, dei quali i giudici aggregati devono essere in maggioranza.

Il giudice, che non sia intervenuto ad una udienza, non può partecipare alle udienze successive.

Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in Camera di consiglio senza interruzione con la presenza dei giudici ordinari ed aggregati presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio.

Art. 49.

Il Presidente formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d'imputazione le questioni di fatto e di diritto; dopo che queste sono state discusse e votate, formula, ove ne sia il caso, le questioni sulla applicazione della pena; le mette in discussione e le fa votare. Nelle votazioni, il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Nessuno dei votanti può esprimere per iscritto i motivi del proprio voto. Non sono ammesse astensioni dal voto.

In caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'accusato.

Il dispositivo della sentenza è letto dal Presidente in pubblica udienza.

La sentenza è depositata in cancelleria ed è trasmessa al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 50.

La sentenza è irrevocabile, ma può essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte se dopo la condanna sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prove che rendono evidente che il fatto non sussiste o che il condannato non lo ha commesso.

Art. 51.

L'azione civile derivante dal fatto che forma oggetto del giudizio di accusa è esercitata davanti all'autorità giudiziaria ordinaria dopo la definizione del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale.

Art. 52.

Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i

Ministri si osservano, in quanto non è diversamente disposto, le norme dei Codici penale e di procedura penale.

Art. 53.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I.

La Corte si costituisce per la prima volta entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge. A tal fine le supreme magistrature ordinaria ed amministrative, il Parlamento ed il Presidente della Repubblica procedono alle nomine dei giudici di rispettiva competenza. Le nomine dei giudici di competenza delle supreme magistrature ordinaria ed amministrative devono essere fatte entro un mese e quelle di competenza del Parlamento entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge. I nomi degli eletti delle supreme magistrature ordinaria ed amministrative vengono immediatamente comunicati dal presidente di ciascun collegio ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente della Repubblica. I nomi degli eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati al Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, con suo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, convoca i giudici.

Nello stesso termine stabilito dal comma precedente il Parlamento elegge i membri della Corte preveduti dall'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione.

II.

Per promuovere l'azione di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge e per impugnare atti pubblicati anteriormente alla formazione della Corte costituzionale i termini stabiliti decorrono dalla data del decreto del Presidente della Repubblica, che fissa la prima adunanza della Corte.

III.

La Corte, fino all'approvazione della pianta organica di cui all'art. 14, si avvale di funzionari messi a disposizione dall'Amministrazione dello Stato.

IV.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con suo decreto, alle variazioni del bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

De Gasperi — Zoli — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 24 febbraio 1953, n. 88.

Approvazione della Convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la ditta Pirelli per la proroga al 31 dicembre 1952 dell'efficacia della Convenzione stipulata fra le medesime parti per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato, approvata con legge 20 maggio 1950, n. 731, e prorogata al 31 dicembre 1951 con legge 2 gennaio 1952, n. 59.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata l'annessa Convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la ditta Pirelli di Milano, con la quale viene prorogata fino al 31 dicembre 1952 la efficacia della Convenzione stipulata fra le medesime parti, per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato, approvata con legge 20 maggio 1950, n. 731, e prorogata al 31 dicembre 1951 con legge 2 gennaio 1952, n. 59.

Art. 2.

Al pagamento delle somme dovute alla ditta Pirelli per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini in forza della Convenzione di cui al precedente articolo sarà provveduto con i fondi del capitolo relativo alla spesa per la manutenzione dei cavi sottomarini del bilancio ordinario della Amministrazione postale-telegrafica.

Art. 3.

La Convenzione di cui all'art. 1 sarà registrata col pagamento della imposta fissa di registro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1953

EINAUDI

De Gasperi — Spataro — Pella — Vanoni — Pacciardi

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Convenzione suppletiva stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Pirelli per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato.

L'anno 1951 il giorno 30 del mese di dicembre, tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, rappresentato dall'Ispettore generale superiore delle Telecomunicazioni e la Società Pirelli Società per azioni, con sede in Milano, rappresentata in Roma dal proprio procuratore, sig. ing. Piero Banti, con residenza in viale Castro Pretorio 122;

Premesso:

che la Convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Pirelli Società per azioni, in data 1° gennaio 1947 è stata approvata con legge 20 maggio 1950 n. 731, e registrata al fisco il 7 ottobre 1950, al n. 9312, vol. 573, agli atti privati ed esteri di Roma, col diritto fisso di lire milletrenta;

che la Convenzione stessa è stata prorogata con atto aggiuntivo del 30 dicembre 1950 fino al 31 dicembre 1951;

che vi sono state trattative tra le parti per la rinnovazione di detta Convenzione, in seguito alle quali il Ministero P. T. ha dovuto orientarsi verso una nuova forma di convenzione, per la quale però non è stato ancora possibile di raccogliere tutti gli elementi necessari per stabilire un equo canone da corrispondere alla ditta;

Si conviene e si stipula:

La durata della citata Convenzione per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato viene prorogata per un anno, e cioè per tutto il 1952.

Il presente atto, che sarà registrato mediante il pagamento dell'imposta fissa di registro, mentre è sin d'ora impegnativo per la Società italiana Pirelli, non lo diverrà per il Ministero P. T se non dopo l'approvazione definitiva.

p. *Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni*
ALBINO ANTINORI

p. *La Soc. italiana Pirelli*
PIERO BANTI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953.
Rimozione dalla carica del sindaco di Soragna (Parma).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

La condotta del sindaco di Soragna, sig. Barezzi Enore, ha, da tempo, attirato la particolare attenzione della Prefettura di Parma per i criteri arbitrari perseguiti nella gestione della cosa pubblica e per la persistente inosservanza dei legittimi provvedimenti e delle disposizioni dell'autorità.

L'azione di controllo e di repressione che, in conseguenza, la Prefettura ha dovuto costantemente esercitare nei di lui riguardi si è, di recente, concretata in un' inchiesta, le cui risultanze hanno ancora una volta confermato lo spirito di illegalità che anima l'operato del predetto amministratore.

In particolare, è stato accertato:

A) Sebbene ripetutamente invitato a dare esecuzione al decreto prefettizio di annullamento della deliberazione consiliare relativa all'assegnazione (peraltro, già illegalmente attuata prima del decorso del termine di cui all'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530) di alcuni alloggi di proprietà del comune, il sindaco restava sostanzialmente inadempiente, limitandosi a promuovere, a scopo puramente elusivo, l'adozione, da parte della Giunta municipale, di una deliberazione di modifica — affatto inadeguata — del provvedimento annullato.

B) Perseverando in analoga illegalità commessa negli anni 1950 e 1951 (sotto la passata amministrazione, nella quale ricopriva la medesima carica) il sindaco Barezzi faceva deliberare dalla Giunta municipale, nei riguardi dei piccoli agricoltori evasori all'obbligo di denuncia del vino prodotto, una inammissibile esenzione dal pagamento della imposta e della penalità relative, dietro versamento da parte dei suddetti, in luogo di quanto dovuto per legge, di un modesto contributo a favore di uno pseudo « Comitato per le colonie climatiche », disponendo, poi, allo scopo di occultare l'arbitrario provvedimento alla autorità di controllo, che la cennata deliberazione non fosse trasmessa come per legge, alla Prefettura.

Di fronte alle contestazioni al riguardo rivoltegli da quest'ultima, con invito a provvedere — entro un termine prefisso — alla riscossione dell'imposta dovuta, il Barezzi teneva, anche questa volta, un comportamento del tutto negativo.

C) Per sua espressa disposizione fu omesso anche l'invio alla Prefettura di altra deliberazione con cui la Giunta municipale, revocando una precedente deliberazione di rigetto di analoga istanza dell'assessore Bergamaschi, stabiliva — dietro insistenze di quest'ultimo, appoggiate dal sindaco — di accollare al Comune la spesa delle spedalità del predetto assessore, che non aveva diritto, invece, al ricovero gratuito.

Al riguardo, la Prefettura faceva rilevare come, a parte la ingiustificabilità di tale concessione, la relativa delibera doveva considerarsi improduttiva di effetti, in quanto decaduta a norma dell'art. 3 della legge n. 530.

Il sindaco, però, sebbene invitato a curare — in esecuzione della prima deliberazione della Giunta, rimasta operativa — la rivalsa delle spedalità suddette, ha omesso di provvedere al riguardo.

D) Nella copia inviata al Comune della decisione con cui la Giunta provinciale amministrativa approvava la deliberazione consigliare di aumento dell'indennità di carica al sindaco, limitatamente, peraltro, a lire 14.000 mensili (anzichè a L. 25.000 come stabilito dal Consiglio), fu omessa, per mero errore di trascrizione, la parte relativa a tale limitazione.

L'errore fu rettificato dalla Prefettura dopo pochi giorni, ma il sindaco, che nel frattempo si era già liquidati gli arretrati dell'indennità sulla base della misura deliberata dal Consiglio, non ha inteso, sinora, sebbene invitato dal prefetto, di restituire al Comune la maggiore somma percepita (lire 132.000), opponendo in palese malafede, il labile pretesto che il conto consuntivo 1948 — al quale, però, era stata artatamente allegata, a giustificazione della spesa in parola, la prima copia infedele della decisione tutoria — era stato approvato dal Consiglio di prefettura senza rilievi.

E) Il Barezzi non ha nemmeno ottemperato sinora — dichiarando, anzi, che non ritiene di doverví provvedere — all'invito della prefettura di rifondere al Comune la spesa, ad esso indebitamente accollata, di un viaggio effettuato per suo esclusivo interesse.

F) Il predetto amministratore, contravvenendo alle regole più essenziali di gestione del civico Ente, ha disposto di sua esclusiva iniziativa la esecuzione di lavori stradali e di tubatura, per un importo assai rilevante, prescindendo dalle preventive deliberazioni dei competenti organi collegiali e dalle approvazioni di legge.

G) Per favoritismo di parte e per interesse personale egli si è indotto a consentire l'occupazione, da parte di un'organizzazione aderente alla propria fazione, di un locale di proprietà del Comune, senza fissare sinora alcun canone di fitto, e a disporre che nei riguardi del « Molino sociale del popolo » — della cui amministrazione egli stesso fa parte — si soprassedesse alla riscossione dei canoni di fornitura dell'acqua.

In relazione alle risultanze suddette, indice non dubbio di un'azione amministrativa improntata a criteri di pervicace illegalità ed insofferente di ogni superiore controllo, il prefetto di Parma, con decreto 13 ottobre scorso, ha disposto la sospensione del predetto sindaco dalla carica e ne ha proposto la rimozione, a norma dell'art. 149 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Ritenuto che i molteplici, continuati atti illegali commessi, con carattere di sistematicità, dal sindaco Barezzi — sicura premessa, in caso di sua permanenza nella carica, di nuovi e più gravi arbitrii — concretano gli estremi della norma citata, si è d'avviso che debba farsi luogo al provvedimento anzidetto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato nell'adunanza del 16 dicembre scorso.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — col quale si provvede alla rimozione del Barezzi dalla carica di sindaco di Soragna e si dispone, altresì, a norma dell'8° comma del citato art. 149, la di lui ineleggibilità per il periodo di tre anni.

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che la condotta del sindaco di Soragna, sig. Barezzi Enore, caratterizzata da reiterati atti arbitrari e da persistenti inosservanze di obblighi di legge, appare in assoluto contrasto coi doveri dell'ufficio e gravemente pregiudizievole per gli interessi del civico ente;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono gli estremi di cui all'art. 149, comma 7°, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale per far luogo alla rimozione del predetto sindaco dalla carica;

Udito il parere favorevole espresso, al riguardo, dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 16 dicembre scorso;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ed il relativo regolamento, nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Barezzi Enore, sindaco di Soragna (Parma), è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto prima che siano decorsi tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI

SCELBA

(1090)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1953.

Modificazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalle ferrovie calabro-lucane, gestite dalla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 835, contenente disposizioni per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, che modifica la legge suddetta;

Visto il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, concernente la disciplina dello stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 1063, contenente modificazioni al regio decreto suddetto;

Visto lo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle ferrovie calabro-lucane, gestite dalla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, approvato con regio decreto 27 novembre 1933, n. 2362:

Visto il verbale della riunione tenutasi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 8 novembre 1952, nella quale i convenuti si sono trovati d'accordo sulla necessità di elevare da otto a dieci il numero dei membri effettivi e parimenti da otto a dieci il numero dei membri supplenti della Commissione amministratrice della Cassa di soccorso di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 5 dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalle ferrovie calabro-lucane, con sede di esercizio in Roma, approvato con regio decreto 27 novembre 1933, n. 2362, è modificato come segue:

« La gestione della Cassa è affidata ad una Commissione costituita da dieci commissari effettivi e dieci supplenti, scelti rispettivamente per metà dall'azienda e per metà dai lavoratori dipendenti ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1953

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per i trasporti
MALVESTITI

(1143)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1953.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1952-53.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi e successivamente modificata con la legge 25 maggio 1939, numero 880;

Visto il decreto interministeriale 14 dicembre 1951, con il quale fu approvato lo stato di previsione della entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1952-53;

Visto il decreto interministeriale 25 settembre 1952, con il quale vennero approvate variazioni allo stato di previsione anzidetto;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale;

Considerato la necessità di apportare variazioni al bilancio stesso;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1952-53.

Roma, addì 15 gennaio 1953

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1952-53.

In aumento:		
Cap. 1. — Indennità di trasferta e di missione	L.	300.000
Cap. 2. — Spese per provvedimenti relativi alla assistenza ecc.	»	1.500.000
Cap. 4. — Attrezzi, arredi, mobili, ecc.	»	300.000
	L.	2.100.000
In diminuzione:		
Cap. 10. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio	L.	2.100.000

Il Ministro per la marina
CAPPA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(1246)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 10 marzo 1953, è revocato il decreto Ministeriale 30 dicembre 1952, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Maselli Nicola nel comune di Castelnuovo della Daunia, distretto notarile di Foggia, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Casalnuovo Monterotaro, stesso distretto.

(1247)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di specializzazione

Il dott. Pier Luigi Meneghelli di Dante, nato a Vercelli il 23 maggio 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di specializzazione in dermosifilopatia conseguito presso la Università di Milano nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(1218)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di certificato nominativo del Prestito redimibile 3,50% (1934)

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 31.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta scadenza 1° gennaio 1952, appartenente al certificato del Prestito redimibile 3,50 % (1934) n. 135540, del capitale nominale di L. 5700, intestato a Mari Gregorio fu Vincenzo, domiciliato a Moggio Reatino (Perugia), vincolato.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà senz'altro provveduto al pagamento degli interessi sul tagliando predetto.

Roma, addì 5 marzo 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(1198)

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevuta di certificato di rendita nominativa

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 32.

E' stato denunciato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta numeri 29, 30, 31, 32, 33 e 34 appartenenti al certificato di rendita 5 % (1935) n. 228126, del capitale nominale di lire 57.200, intestato alla Curia vescovile di Nocera e Gualdo in Nocera Umbra.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà senz'altro provveduto al pagamento degli interessi sui tagliandi predetti.

Roma, addì 5 marzo 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(1199)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 29.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2104 — Data: 25 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Schirone Carlo fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 25 agosto 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Cotronei Enrico fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 256 — Data: 13 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Alessandria — Intestazione: Ricci Giovanni di Felice — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50% (1906) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 345 — Data: 10 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Termini Francesco — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 807 — Data: 16 agosto 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Catenacci Raffaele di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5% (1935) — Capitale L. 13.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 164 — Data: 24 aprile 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Delledonne Ismelde — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 3 novembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: Vitale Vincenza fu Matteo — Titoli del Debito pubblico: Buoni Tesoro novennali 5 % (1949) — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 1° agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: De Marco Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito nazionale 5% — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 — Data: 1° agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: De Marco Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito nazionale 5 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6309 — Data: 26 aprile 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Fazzari Giuseppe fu Paquale — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5% — Capitale L. 5500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6310 — Data: 26 aprile 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Fazzari Giuseppe fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50% (1906) — Capitale L. 55.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 — Data: 23 maggio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Rieti — Intestazione: Ufficio amministrativo diocesano, Rieti — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 11.365.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 febbraio 1953

Il direttore generale: DE LIGUORO

(951)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 60

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 13 marzo 1953

	Dollaro U.S.A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,95	633,50
» Firenze	624,90	633 —
» Genova	624,90	634 —
» Milano	624,94	633,50
» Napoli	624,90	633 —
» Palermo	624,95	633,70
» Roma	624,92	633,875
» Torino	624,94	634 —
» Trieste	624,95	—
» Venezia	624,91	634,25

Media dei titoli del 13 marzo 1953

Rendita 3,50 % 1906	66,15
Id. 3,50 % 1902	62,75
Id. 3 % lordo	75,40
Id. 5 % 1935	95,40
Redimibile 3,50 % 1934	80,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,775
Id. 5 % 1936	92,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959).	97,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1960).	97,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,15

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 13 marzo 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,93
1 dollaro canadese	» 633,69

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,80

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1.785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 2 dicembre 1952, n. 20419.2/12601, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1951;

Vista la nota del Prefetto di Campobasso, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dottor Roberto Rossini nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Roberto Rossini è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso il vice prefetto dott. Gino Cortese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 3 marzo 1953

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(1208)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a quattordici posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento del « disegno e storia dell'arte » nelle scuole di magistero professionale per la donna (classe di concorso M III).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria ed artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale è stato approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione secondaria;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 5 luglio 1949;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 672, col quale è stata modificata la tabella *A* annessa

al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, sui concorsi a posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a quattordici posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento del « disegno e storia dell'arte » nelle scuole di magistero professionale per la donna (classe di concorso M III);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a quattordici posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento del « disegno e storia dell'arte » nelle scuole di magistero professionale per la donna (classe di concorso M III) indetto con decreto Ministeriale 5 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Marucelli Cacialli Demy di Amedeo . punti 185,87
2. Finazzer Flori Eligio fu Camillo » 155,565
3. Luiggi Margherita ved. Nicastro fu Riccardo » 153,687
4. Giudice Maria fu Ernesto » 152,50
5. Giurato Ada fu Orillo » 141,294
6. Nanuini Elena fu Francesco » 139,819
7. La Parola Giuseppe fu Vincenzo » 137,20
8. Bini Rina ved. Caleffi fu Giov. Battista » 136,125
9. Bassano Maria fu Cesare » 130,12
10. Ghianda Lia fu Anselmo » 125,544
11. Fiorioli Della Lana Antonietta Bianca fu Francesco » 124,925
12. Lorenzi Eliseo fu Filippo » 117,10
13. Di Vito Fernando fu Fortunato (invalido di guerra) » 115,65
14. Travaglia Carlo di Silvio » 113,15
15. Lucchi Odarda di Acreonte » 111,90
16. Marchesin Rizzo Carmela di Giuseppe » 109,90
17. Zoli Irma di Sesto » 109,88
18. Pierluigi Mario di Enrico (invalido di guerra) » 106,496
19. Loiacomo Rosita di Roberto » 98,57
20. Marchiò Italia fu Stefano » 97,50
21. Mansueto Maria di Donato » 97,14
22. Marcassa Gina fu Celeste Albino » 97,125
23. Ferri Cornelia fu Giuseppe » 94,93
24. Bandera Armida di Giuseppe » 94,435
25. Cimmino Salvatore di Vincenzo » 92,570
26. Servolini Luigi fu Carlo » 91,762
27. Cappiello Elena di Salvatore » 91,51
28. Pozzi Maria Pia fu Pierantonio » 91,09
29. Prelle Maria fu Massimo » 89,965
30. La Creta Vito fu Vincenzo » 88,475
31. Gentili Bartolomeo di Giovanni » 86,25
32. Parlato Michelangelo fu Luigi » 86,10
33. Polidoro Eligio di Ottaviano » 84,55
34. Galardi Ida Giulia in Linguiti fu Paolo » 84,40
35. Gambino Benedetto fu Filippo » 84,30
36. Caretta Oronzio di Raffaele » 84 —
37. Guidugli Lidia fu Pietro » 83,734
38. Cappelloni Bice in Pietrahowschi fu Romolo » 83,575
39. Balducci Cassiano fu Domenico » 83,50
40. Bernardi Flora in Vandelli di Mario » 82,76
41. Battendieri Mario di Giuseppe » 82,687
42. Tancredi Modesta fu Angelo » 81,95
43. Li Muli Domenico fu Francesco » 81,487
44. Maccaferri Pietro fu Antonio » 81,34
45. Ricci Alfredo di Antonio » 80,614
46. Moruzzi Carmela fu Bruto » 80,225
47. Enea Chimenti Giuseppina fu Francesco » 80,16
48. Savattone Antonietta di Carlo » 78,89
49. Ajello Pietro fu Francesco » 77,675
50. Parolini Anna in Boer di Quirino » 77,50
51. Bruschi Luisa fu Bartolomeo » 77 —
52. Rossi Nazzareno di Giulio » 76,05
53. Cutrone Carmela in Camuffo di Francesco » 75,875
54. Sportelli Sergio fu Francesco » 74,25
55. Prudenziato Angelo di Sante » 73,425
56. Bomprezzi Alberto fu Antonio . punti 73,18
57. Manzella Cecilia fu Francesco Paolo » 72 —
58. Pini Aldo fu Pellegrino (invalido guerra) » 71,54
59. Sallusto Gennaro fu Federico » 70,35
60. Antoci Gaetano fu Salvatore » 70 —
61. Fleres Diana fu Ugo » 69,827
62. Corradini Gianna fu Vasco Lodovico » 69,763
63. Miotti Anna Silvia fu Alfonso » 68,945
64. Micalizzi Scudero Rosaria fu Salvatore » 68,56
65. Lapucci Carlo Alberto fu Pompilio » 68,387
66. Bruschi Elvira fu Bartolomeo » 67,90
67. Tosches Rosa di Odorisio » 67,225
68. Chinelli Alessandrina fu Oreste » 67,10
69. Asta Anna Maria di Stefano » 66,05
70. Pritelli Maria in Perardi fu Vincenzo » 65,675
71. Cassanegi Elda fu Saturnino » 64,80
72. Albertario Lydia in Vandoni fu Giuseppe » 64,25
73. Crispini Carlo fu Cleto » 64,162
74. Lacchia Carola di Attilio » 63,875
75. Pedicone Anna fu Francesco » 63,650
76. Bisogno Pietro di Gennaro » 63,287
77. Murolo Eugenio di Giuseppe » 62,855
78. Massani M. Luigia fu Giuseppe » 62,50
79. Milano Maria fu Filippo » 62,50
80. Scarola Carmela fu Giuseppe » 61,90
81. Ceccarelli Ester in Tarabochia di Alessandro » 61,70
82. Gravone Luisa in Richieri di Carlo » 61,295
83. Merosino Maria fu Giuseppe » 61,244
84. Nicoletti Bice ved. Napoleoni fu Pasquale » 60,61
85. Zorzin Iris di Luigi » 60,05
86. Monti Gina fu Olinto » 60,04
87. Carnevali Amalia di Temistocle » 59,60
88. Bossari Irene di Luigi » 59,585
89. Saggioro Elena di Giuseppe » 59,362
90. Ossola Olga fu Giulio » 59,294
91. Pasquali Mary Luigia fu Luigi » 58,097
92. Di Gregorio Giuseppa fu Vincenzo » 57,325
93. Conforti Gaetano di Francesco » 57,247
94. Lassa Gemma fu Giuseppe » 57 —
95. Petrucci Gabriella in Rossetti fu Luigi » 56,987
96. Baldoni Armando di Attilio » 56,965
97. Valota Carmen fu Angelo » 56,444
98. Scarola Vittoria fu Giuseppe » 56,387
99. Mungo Maria in Cena fu Luigi » 55,975
100. Marchiori Carlotta fu Giobatta » 55,494
101. Ruscazio Rina fu Emilio » 54,35
102. Ricci Lucia di Pietro » 54,16
103. Bertilorenzi Giovanni fu Gervasio » 53,612
104. Zamboni Alberto fu Otello » 53,09
105. Trevisan Maria Vittoria in Picetti di Michele » 53,05
106. Malara Maria di Domenico » 52,940
107. Roselli Luigia di Ermidio » 52,55
108. Faggioni Angelina fu Amedeo » 51,90
109. Grossi Olga in Sirombo fu Vincenzo » 51,069
110. Pettenella Plinia fu Riccardo Cesare » 49,40
111. Amorosi Anita di Francesco Antonio » 49,25
112. Colonnelli Maria di Antonio » 49,245
113. Trevisi Enzo fu Artemio » 49,225
114. Campanella Domenico di Girolamo » 48,50
115. Romanini Anita fu Raffaello » 47,50
116. Sabatini Armando fu Giovanni » 47 —
117. Brogi Masi Giuseppina di Eugenio » 45,137
118. Bressanin Maria Livia ved. Scarselli fu Carlo » 43,75
119. Galletti Sofia di Guido » 42,28
120. Cucciolla Enrichetta di Mario » 41 —
121. Boerio Teresita in Bognier di Carlo » 40,194
122. Magni Anna Maria di Valentino » 39,50
123. Bologna Carla in Fois di Riccardo » 36,375
124. Ricciardelli Liberi Bruno fu Giuseppe » 30 —

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1953
Registro n. 5, *foglio n.* 223. — BARONE

(989)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Graduatoria generale del concorso per esami a cento posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo C) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto Ministeriale 1° marzo 1950.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;
Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137;
Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1950, registro n. 4 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 111, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cento posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;
Visto il decreto Ministeriale 22 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1950, registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 187, con il quale è stato elevato il limite di età e prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a cento posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro;
Visti gli atti della relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Riconosciuta la regolarità del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso per esami indetto con decreto Ministeriale 1° marzo 1950, citato nelle premesse, per cento posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°) nel ruolo di gruppo *C* dell'Ispettorato del lavoro:

N.	Nominativo		
1.	Rossini Abramo	punti	17,02
2.	Ruggiero Raffaella	»	16,80
3.	Galioto Anna	»	16,75
4.	Iacomini Mario	»	16,47
5.	Giordano Gennaro	»	16,45
6.	Iaffei Angela	»	16,40
7.	Vallillo Livio	»	16,27
8.	Salvadori Remo	»	16,10
9.	Taroni Bruna	»	16,07
10.	Patanè Giovanni	»	16,05
11.	D'Agnillo Giuseppe	»	16 —
12.	Giacconi Tullio	»	15,96
13.	Bernuccio Salvatore	»	15,81
14.	Cesarini Sestino, orfano di guerra	»	15,80
15.	Ortona Vincenzo, combattente	»	15,70
16.	Capasso Elvira	»	15,60
17.	Cavarra Alfredo	»	15,58
18.	Donati Riccardo	»	15,55
19.	Bazzi Liano	»	15,52
20.	Perano Mario, combattente	»	15,50
21.	Marocchini Antonio	»	15,47
22.	Carlomagno Antonio	»	15,44
23.	Campioni Renzo	»	15,40
24.	Scardocci Mario	»	15,30
25.	Lopez Nicola	»	15,25
26.	Rampone Franco	»	15,24
27.	Tacconi Torello	»	15,23
28.	Maimone Fernando, combattente	»	15,17
29.	D'Angelo Giovanni	»	15,15
30.	Carleo Antonio	»	15,14
31.	Carlomagno Giovanni	»	15,08
32.	Conte Fortunata	»	15,07
33.	Incecchi Sergio	»	15,06
34.	Cigliutti Giacomo, combattente	»	15,05
35.	Romano Tommaso	»	15,03
36.	Grassi Gastone	»	15,02
37.	Cepollaro Olimpia	»	15 —
38.	Rubisse Maria	»	14,99
39.	Guerrasio Enrico, combattente	punti	14,98
40.	Massa Ada	»	14,97
41.	Mento Vincenzo	»	14,96
42.	Iorizzo Luigi, combattente	»	14,95
43.	Sanna Mario, combattente	»	14,94
44.	Spinetti Vinicio	»	14,93
45.	Dal Ponte Renata	»	14,92
46.	D'Inverno Vesuvio	»	14,90
47.	Triolo Francesco	»	14,89
48.	Tomassoni Giuseppe	»	14,87
49.	Mazzetti Claudia	»	14,86
50.	Bertocchi Leda	»	14,85
51.	Santangelo Zelinda	»	14,84
52.	Di Natale Maria Cristina	»	14,83
53.	Turba Anna	»	14,82
54.	Pinto Sofia	»	14,79
55.	Trovato Alfio	»	14,77
56.	Ferrari Franco	»	14,76
57.	De Dominicis Angela	»	14,75
58.	Ciani Claudio	»	14,74
59.	Lagomarsini Teobaldo	»	14,73
60.	Cepparulo Olga	»	14,72
61.	Ottaviano Nunzio	»	14,71
62.	Bruno Francesco	»	14,70
63.	Scaramucci Giovanni Battista	»	14,69
64.	Torcivia Calogero	»	14,68
65.	Brancaforte Vincenzo	»	14,65
66.	Villanis Silvio	»	14,61
67.	Caterina Rocco, combattente	»	14,60
68.	Concilio Antonio	»	14,59
69.	Gimondo Vincenzo	»	14,50
70.	Sammartino Nicola	»	14,49
71.	Ribichini Alfio	»	14,48
72.	Vigevani Domenico	»	14,47
73.	Bandiera Emilio	»	14,40
74.	Mercaldo Giovanni	»	14,45
75.	Cassese Vincenzo, combattente	»	14,44
76.	Pacifici Luciana	»	14,42
77.	Mancini Rossetti Elio	»	14,41
78.	Canale Raffaele	»	14,40
79.	Ricci Francesco	»	14,39
80.	Vavasori Renato	»	14,38
81.	Schifitto Giuseppe	»	14,32
82.	Lorusso Mario	»	14,31
83.	D'Ammicco Lorenzo	»	14,30
84.	Colajuda Rinaldo	»	14,29
85.	Perri Adriana	»	14,28
86.	Romano Filippo, combattente	»	14,27
87.	Orsaia Maria	»	14,21
88.	Iacona Vincenzo	»	14,20
89.	Di Luca Marcello	»	14,19
90.	Giuffredi Primo	»	14,15
91.	Caruso Sebastiano	»	14,11
92.	Fondi Oreste	»	14,10
93.	Colaianni Agatino	»	14,09
94.	Catanese Pietro	»	14,08
95.	D'Angelo Renzo	»	14,07
96.	Rodolico Filippo	»	14,06
97.	Lanconelli Vincenzo	»	14,05
98.	De Benedictis Ferruccio	»	14,04
99.	Felici Rosina	»	14,03
100.	Spinelli Vincenzo	»	14,02
101.	Teodori Mauro	»	14,01
102.	Resitano Guido	»	14 —
103.	Cirafici Antonino	»	13,99
104.	Amoroso Giuseppina	»	13,98
105.	Gesualdo Francesco	»	13,97
106.	Turicchi Carlo	»	13,96
107.	Quadrelli Sergio	»	13,95
108.	Panico Giuseppina	»	13,90
109.	Giacomelli Franco	»	13,89
110.	Rebecchi Carlo	»	13,87
111.	Mezzapelle Pietro, combattente	»	13,86
112.	Caiazzo Olga, nubile, nata il 23 marzo 1930	»	13,85
113.	Carboni Pietro, celibe, nato il 2 dic. 1930	»	13,85
114.	Palmieri Michele	»	13,82
115.	Bonura Pietro	»	13,80
116.	Caimmi Enzo, combattente	»	13,79
117.	Mastrodicasa Vinicio	»	13,76
118.	Ceraolo Cono	»	13,75
119.	Scarnato Salvatore	»	13,70
120.	Malvezzi Luigi, combattente	»	13,65

121. Formosa Armando . . . . . punti 13,62
122. Marina Giovanni . . . . . » 13,61
123. Turini Giuseppe . . . . . . » 13,60
124. Gozzi Sergio . . . . » 13,57
125. Esposito Elisa . . . . » 13,55
126. Vagnarelli Corrado . . . . . » 13,51
127. Carcioffo Giovanni . . . . . . » 13,50
128. Politano Antonio . . . . . . » 13,35
129. Sacco Renato . . . . » 13,34
130. Conotter Dario . . . . » 13,29
131. Misuraca Vincenzo . . . . . » 13,28
132. Tortorella Antonino . . . . . » 13,27
133. Schieti Serafino . . . . . . » 13,26
134. Grison Mario, combattente . . . » 13,25
135. Di Panfilo Felice . . . . . . » 13,25
136. Avallone Armando . . . . . » 13,22
137. Minale Raffaele, combattente . . . . » 13,21
138. Altieri Carlo . . . . » 13,20
139. Manenti Alberto . . . » 13,17
140. Franculli Aldo . . . » 13,16
141. Cardillo Alfio . . » 13,15
142. Giordano Francesco, orfano di guerra . » 13,12
143. Resitano Vincenzo . . » 13,11
144. Bruno Salvatore . » 13,10
145. Buccino Giuseppe » 13,09
146. Di Giuseppe Alpinolo . . » 13,08
147. Minunno Nicola . . » 13,07
148. Bonelli Luigi . . . » 13,05
149. Esposito Guglielmo . . . . » 13,04
150. La Neve Giuseppe . . . . » 13,02
151. Morone Arcangelo . . . . . . » 13 —

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso di cui trattasi, nello ordine seguente, i signori:

1. Rossini Abramo
2. Ruggiero Raffaella.
3. Galioto Anna
4. Iacomini Mario
5. Giordano Gennaro
6. Iaffei Angela
7. Vallillo Livio
8. Salvadori Remo
9. Taroni Bruna
10. Patanè Giovanni
11. D'Agnillo Giuseppe
12. Giacconi Tullio
13. Vernuccio Salvatore
14. Cesarini Sestino
15. Ortona Vincenzo
16. Capasso Elvira
17. Cavarra Alfredo
18. Donati Riccardo
19. Bazzi Liano
20. Perano Mario
21. Marocchini Antonio
22. Carlomagno Antonio
23. Campioni Renzo
24. Scardocci Mario
25. Lopez Nicola
26. Rampone Franco
27. Tacconi Torello
28. Maimone Fernando
29. D'Angelo Giovanni
30. Carleo Antonio
31. Carlomagno Giovanni
32. Conte Fortunata
33. Incecchi Sergio
34. Cigliutti Giacomo
35. Romano Tommaso
36. Grassi Gastone
37. Cepollaro Olimpia
38. Rubisse Maria
39. Guerrasio Enrico
40. Massa Ada
41. Mento Vincenzo
42. Iorizzo Luigi
43. Sanna Mario
44. Spinetti Vinicio
45. Dal Ponte Renata
46. D'Inverno Vesuvio
47. Triolo Francesco
48. Tomassoni Giuseppe
49. Mazzetti Claudia
50. Bertocchi Leda
51. Santangelo Zelinda
52. Di Natale Maria Cristina
53. Turba Anna
54. Pinto Sofia
55. Trovato Alfio
56. Ferrari Franco
57. De Dominicis Angela
58. Ciani Claudio
59. Lagomarsini Teobaldo
60. Cepparulo Olga
61. Ottaviano Nunzio
62. Bruno Francesco
63. Scaramucci Giovanni Battista
64. Torcivia Calogero
65. Brancaforte Vincenzo
66. Villanis Silvio
67. Caterina Rocco
68. Concilio Antonio
69. Gimondo Vincenzo
70. Sammartino Nicola
71. Ribichini Guido
72. Vigevani Domenico
73. Bandiera Emilio
75. Cassese Vincenzo
74. Mercaldo Giovanni
76. Pacifici Luciana
77. Mancini Rossetti Elio
78. Canale Raffaele
79. Ricci Francesco
80. Vavasori Renato
81. Schifitto Giuseppe
82. Lorusso Mario
83. D'Ammicco Lorenzo
84. Colajuda Rinaldo
85. Perri Adriana
86. Romano Filippo
87. Orsaia Maria
88. Iacona Vincenzo
89. Di Luca Marcello
90. Giuffredi Primo
91. Caruso Sebastiano
92. Fondi Oreste
93. Colaianni Agatino
94. Catanese Pietro
95. Mezzapelle Pietro
96. Caimmi Enzo
97. Malvezzi Luigi
98. Grison Mario
99. Minale Raffaele
100. Giordano Francesco

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, dopo i vincitori, nell'ordine sotto indicato i signori:

1. D'Angelo Renzo
2. Rodolico Filippo
3. Lanconelli Vincenzo
4. De Benedictis Ferruccio
5. Felici Rosina
6. Spinelli Vincenzo
7. Teodori Mauro
8. Resitano Guido
9. Cirafici Antonino
10. Amoroso Giuseppina
11. Gesualdo Francesco
12. Turicchi Carlo
13. Quadrelli Sergio
14. Panico Giuseppina
15. Giacomelli Franco
16. Rebecchi Carlo
17. Caiazzo Olga
18. Carboni Pietro
19. Palmieri Michele
20. Bonura Pietro
21. Mastrodicasa Vinicio
22. Ceraolo Cono
23. Scarnato Salvatore
24. Formosa Armando
25. Marina Giovanni
26. Tirini Giuseppe
27. Gozzi Sergio
28. Esposito Elisa
29. Vagnarelli Corrado
30. Carcioffo Giovanni
31. Politano Antonio
32. Sacco Renato
33. Conotter Dario
34. Misurata Vincenzo
35. Tortorella Antonino
36. Schieti Serafino
37. Di Panfilo Felice
38. Avallone Armando
39. Altieri Carlo
40. Manenti Alberto
41. Franculli Aldo
42. Cardillo Alfio
43. Resitano Vincenzo
44. Bruno Salvatore
45. Buccino Giuseppe
46. Di Giuseppe Alpinolo
47. Minunno Nicola
48. Bonelli Luigi
49. Esposito Guglielmo
50. La Neve Giuseppe
51. Morone Arcangelo

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1952

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1953
Registro n. 1 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 199

(1028)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.